

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
Convertibile Subordinato 2005/2010 Tasso Fisso 3,05%
per l'importo massimo di Euro 49.128.102,00
Codice ISIN: IT0003847701

REGOLAMENTO

Art. 1 – Importo e Titoli

Il Prestito Obbligazionario "Banca Popolare di Puglia e Basilicata 3,05% 2005-2010 convertibile subordinato" (di seguito denominato "Prestito") di Euro 49.128.102 è costituito da n. 19.041.900 obbligazioni del valore nominale unitario di Euro 2,58.

I certificati sono al portatore.

I certificati sono muniti di n. 10 cedole da utilizzare per la riscossione degli interessi, numerate progressivamente dal n. 1 (cedola 01/04/2006) al n. 10 (cedola 01/10/2010).

Art. 2 – Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al valore nominale di Euro 2,58.

Art. 3 – Stampa del titolo

La stampa del titolo non è prevista.

Art. 4 – Durata e modalità di rimborso

Le obbligazioni non convertite al 1° ottobre 2010, saranno rimborsate in un'unica soluzione alla pari, salvo quanto stabilito dall'art. 7.

Il rimborso verrà effettuato, alla pari e senza alcuna deduzione per spese, contro consegna dei titoli. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data fissata per il loro rimborso.

Art. 5 – Godimento

La decorrenza del godimento è fissata al 1° ottobre 2005.

Art. 6 – Cedole

Le obbligazioni fruttano un interesse ad un tasso annuo lordo posticipato del 3,05% sul valore nominale, pagabile, senza deduzione di spese ed al netto delle ritenute fiscali di cui al successivo art. 9, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ciascun anno. La prima cedola, di Euro 0,039345 lordi per ciascuna obbligazione, è pagabile il 1° aprile 2006 e rappresenta gli interessi maturati dal giorno stabilito per il pagamento delle obbligazioni in sede di sottoscrizione.

L'ultima cedola è pagabile il 1° ottobre 2010.

Art. 7 – Rimborso anticipato

Prevvia autorizzazione della Banca d'Italia, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato del Prestito trascorsi 18 mesi dalla data di emissione.

Il rimborso avverrà alla pari e senza alcuna deduzione per spese.

Le obbligazioni interessate dal rimborso anticipato cesseranno di essere fruttifere a partire dalla data fissata per il rimborso stesso.

La Banca darà comunicazione dell'eventuale rimborso anticipato almeno 30 giorni prima della data stabilita per il rimborso stesso, mediante avvisi pubblicati sulla stampa ed affissi negli sportelli della Banca.

I portatori delle obbligazioni assoggettate al rimborso potranno richiedere alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, entro la data precisata nella relativa comunicazione, la conversione delle stesse in azioni della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, alle condizioni di cui all'art.11.

Art. 8 – Servizio del Titolo

Il presente Prestito Obbligazionario verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime della dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24.06.1998, n. 213 ed alla delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.1998 e successive modificazioni.

Il rimborso del Prestito Obbligazionario ed il pagamento degli interessi avverranno a cura dell'emittente presso la propria sede, ovvero per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Art. 9 – Regime fiscale

Il trattamento fiscale degli interessi è quello tempo per tempo stabilito per i titoli della specie.

Gli interessi sono assoggettati all'imposta sostitutiva ai sensi del D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 (per le persone fisiche attualmente è il 12,50%).

Art. 10 – Termini di prescrizione

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 11 – Facoltà di conversione

Ai portatori delle obbligazioni di cui al presente regolamento che facciano richiesta di conversione saranno attribuite azioni ordinarie della Banca Popolare di Puglia e Basilicata nella misura di n. 4 azioni da nominali Euro 2,58 ogni n.13 obbligazioni del valore nominale di Euro 2,58 possedute.

Tale rapporto potrà essere modificato ai sensi di quanto previsto nel successivo articolo 12.

Il corrispondente aumento di capitale al servizio del Prestito è stato deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, tenutasi il 13 marzo 2005.

Detta delibera assembleare prevede quanto segue:

- A) La facoltà di conversione potrà essere esercitata a partire dal 1° ottobre 2007 e fino al 1° ottobre 2010, ad eccezione del periodo intercorrente tra il 1° marzo di ogni anno e la data di stacco del dividendo dell'esercizio.
- B) Nel periodo di tempo indicato al punto A) precedente le domande di conversione delle obbligazioni, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate presso qualunque sportello della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Le azioni derivanti dalla conversione saranno emesse e quindi rese disponibili ai richiedenti entro il primo mese di ciascun semestre successivo a quello in cui viene presentata la domanda di conversione.
- C) Le azioni consegnate in conversione agli obbligazionisti avranno godimento dal 1° gennaio dell'esercizio nel quale si è operata la conversione. Le obbligazioni consegnate per la conversione frutteranno interessi sino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di esercizio della conversione e dovranno essere munite di tutte le cedole aventi scadenza posteriore alla data di godimento delle azioni rivenienti dalla conversione. L'ammontare delle cedole eventualmente mancanti dovrà essere versato dall'obbligazionista contestualmente alla presentazione della domanda di conversione. Le obbligazioni non convertite cesseranno di essere fruttifere il 1° ottobre 2010 e, a tale data, verranno rimborsate alla pari. Le azioni assegnate, per effetto della conversione, ad obbligazionisti non iscritti a libro Soci, godranno dei diritti patrimoniali riconosciuti ai Soci; l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali è subordinato all'ammissione a Socio del titolare dell'azione, in base alle previsioni di legge e statutarie.
- D) La Banca Popolare di Puglia e Basilicata provvederà ad emettere le azioni sottoscritte in conversione, senza aggravio di spese e commissioni per l'obbligazionista, mettendole a disposizione degli aventi diritto.

Art. 12 – Diritti degli obbligazionisti

Qualora la Banca Popolare di Puglia e Basilicata proceda, prima del 1° ottobre 2010, ad aumenti di capitale, si applicherà quanto disposto dagli artt. 2441 e 2420 bis del codice civile.

Art. 13 – Clausola di subordinazione

In caso di liquidazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata le obbligazioni di cui al presente Prestito saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati.

Art. 14 - Cassa incaricata del servizio del Prestito

Il pagamento delle cedole scadute, le operazioni di conversione ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso la sede della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Art. 15 – Altre disposizioni

Le obbligazioni non saranno quotate. L'acquisto delle obbligazioni comporta la piena accettazione delle condizioni fissate dal presente Regolamento.

Il rimborso del Prestito Obbligazionario non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra la Banca e gli obbligazionisti Foro competente è quello di Bari.

Per quanto altro non previsto dal presente regolamento si applicheranno le disposizioni di legge in vigore.